

gli interessi marittimi in senso ampio e con una valutazione anche di natura tecnico-operativa del porto;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di propria competenza per prevedere che, nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscano, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree ed opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente Autorità marittima.

9/7451/1. Gatto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7451, contenente disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

impegna il Governo

ad effettuare, entro il 31 dicembre 2001, la verifica ed il monitoraggio degli effetti dei benefici concessi alle imprese armatoriali per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, derivanti dalle disposizioni normative vigenti.

9/7451/2. Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,

in considerazione della particolarità del lavoro marittimo e di quanto disposto dalle leggi n. 257 del 1992 e n. 271 del 1993, relative all'esposizione all'amianto;

impegna il Governo

ad attuare ogni possibile iniziativa per estendere alla categoria dei lavoratori marittimi quanto previsto dalla normativa in oggetto.

9/7451/3. Savarese.

La Camera,

premesso che:

recenti istruzioni ministeriali impartite alla capitaneria di porto di Mazara del Vallo restringono notevolmente l'applicabilità dell'articolo 3 comma 3 del regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992, recepito con circolare ministeriale dei Trasporti e della Navigazione n. 1 del 25 novembre 1999, che disciplina la liberalizzazione delle prestazioni di servizi di cabotaggio marittimo insulare, in quanto configurano il trasferimento (tragitto) della nave, vuota di carico, effettuato per posizionarsi al porto di imbarco prima di iniziare un viaggio di cabotaggio insulare italiano, e dopo aver completato immediatamente prima un viaggio internazionale commercialmente valido, come viaggio in zavorra che esclude l'applicazione del comma 3 articolo 3;

tali istruzioni sono in contrasto con le disposizioni della Commissione europea che in più note esplicative ha invitato le autorità italiane ad interpretare il regolamento tenendo presente che lo stesso ha come finalità generale quella di liberalizzare la prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo e in particolare ha precisato che il viaggio in zavorra da escludere dall'applicazione del comma 3 articolo 3 è quello effettuato dalla nave dopo aver completato un viaggio di cabotaggio insulare, quando scali un porto internazionale (scalo tecnico o privo di carattere commerciale), senza aver effettuato un viaggio internazionale commercialmente e funzionalmente autonomo;

considerato che:

tale restrittiva interpretazione ha sollevato le proteste di armatori di navi battenti bandiera comunitaria che hanno manifestato l'intenzione di ricorrere nei confronti dell'amministrazione italiana, lamentando l'impossibilità dell'applicazione del principio della libera concorrenza in ambito di un servizio che viene effettuato in territorio comunitario, e sta limitando no-

tevolmente la potenzialità contrattuale di operatori del settore che avevano già pattuito noli marittimi con armatori comunitari;

la mancanza di uniformità nell'applicazione delle istruzioni ministeriali sta creando vantaggi a favore di porti che agiscono in maniera autonoma e danni all'economia dei trasporti siciliani, in quanto si riduce notevolmente l'offerta di navi nel cabotaggio marittimo insulare, con conseguente aumento del prezzo dei noli marittimi nonché del prezzo al consumo

dei prodotti tipici isolani che vengono trasportati verso i mercati continentali;

raccomanda al Governo

di verificare che le disposizioni impartite dal Ministero dei trasporti e della navigazione siano coerenti alla finalità del regolamento comunitario e alle note esplicative della Commissione europea consentendone una omogenea applicazione su tutto il territorio comunitario.

9/7451/4 (*Nuova formulazione*) Giacalone.

PROPOSTA DI LEGGE: DUCA ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL TRASPORTO MARITTIMO DI IDROCARBURI (6874)

(A.C. 6874 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ecologiche e sicure e lo sviluppo dell'attività di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Al comma 1, dopo le parole: politica comunitaria aggiungere le seguenti: e te-

nuto conto delle disposizioni internazionali più restrittive.

1. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: promuove l'uso aggiungere le seguenti: e la costruzione.

1. 3. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: ecologiche e sicure con le seguenti: a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza.

1. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero è istituito presso il Ministero dell'ambiente, senza aumento di organico né di spese complessive, il reparto ambientale marino (RAM) del corpo delle capitanerie di porto.

1. 4. Turrone, Scalia, Cento.

(A.C. 6874 - sezione 2)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Corresponsabilità).*

1. In caso di inquinamento delle acque territoriali o degli specchi acquei dei porti nazionali, anche i proprietari del carico trasportato da navi cisterna sono responsabili per i danni arrecati all'ambiente naturale, alle cose e alle persone ai sensi della normativa internazionale in materia, salvo che provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 2.***(Corresponsabilità).**Sopprimerlo.***2. 1.** Becchetti, Savarese.**(Approvato)**

Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi della normativa internazionale in materia.

2. 3. Turrone, Scalia, Cento.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero che dimostrino di aver formalmente richiesto, in sede contrattuale, l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati dei più elevati *standard* di sicurezza ambientale.

2. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.**(A.C. 6874 - sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Contributo per la demolizione del naviglio).*

1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione può essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalgia ad oltre venti anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unità di proprietà delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità.

3. Il contributo è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative avviate

anteriormente a quest'ultima data. L'inservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Contributo per la demolizione del naviglio).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

3. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

(A.C. 6874 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modalità di concessione del contributo).

1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'articolo 3 devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di inammissibilità, indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la pertinente documentazione, in particolare quella comprovante il titolo di proprietà, l'eventuale contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonché la certificazione dell'autorità marittima o consolare, se esistente, del porto in cui la nave è approdata per la demolizione, attestante che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione stessa.

2. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.

3. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita istanza, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, corredata dal certificato dell'autorità marittima o consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative avviate anteriormente a quest'ultima data.

(A.C. 6874 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Limiti di operatività e decadenza dai benefici).

1. Le imprese armatoriali che beneficino del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attività di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di età superiore ai venti anni, ad esclusione delle navi italiane già di proprietà o delle navi italiane già gestite dalle stesse imprese.

2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attività di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna abilitate al

trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni.

(A.C. 6874 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo *Vessel Traffic Services* (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. *(Divieto di transito e di sosta).*
— Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende ».

3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della

nave. Detta sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;

b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Al fine di prevenire sinistri in mare ed in linea con le convenzioni internazionali e le direttive in materia dell'Unione europea, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ad avviare il sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS; promuove schemi di separazione delle rotte; organizza un sistema di riporto navale che consenta il monitoraggio delle navi nei mari intorno all'Italia, con particolare riguardo per quelle passeggeri e per quelle da carico con merci pericolose o inquinanti; accentua i controlli di sicurezza sul naviglio mercantile nazionale ed estero.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.

3. L'articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — (*Divieto di transito e sosta*).

– 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatta salva la disciplina delle aree marine protette di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nelle acque marittime interne e nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza della navigazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, fatta salva la disciplina delle aree marine protette citata al comma 1 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, può limitare o vietare il transito e la sosta nelle acque marittime interne e nel mare territoriale, per motivi di protezione dell'ambiente marino.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, nei casi di cui al primo e al secondo comma, adotta, ove necessario, gli schemi di separazione delle rotte ».

4. L'articolo 1102 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1102. — (*Navigazione in zone vietate*). – 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione:

a) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o limite di navigazione stabiliti per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 83;

b) il comandante dell'aeromobile, nazionale o straniero, che viola il divieto stabilito nell'articolo 793 ».

5. Dopo l'articolo 1218 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

« ART. 1218-bis. — (*Inosservanza di divieti o limiti in materia di navigazione*). – 1. Il comandante della nave che, nell'am-

bito delle acque marittime interne o territoriali, non osserva i divieti o gli schemi di separazione delle rotte di cui all'articolo 83, per motivi diversi da quelli di ordine pubblico, è sottoposto alla medesima pena di cui all'articolo 1218 ed alle pene accessorie di cui all'articolo 1232. Nel caso in cui l'inosservanza riguardi una nave da carico o da passeggeri, è altresì assoggettato l'armatore della nave alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni, maggiorata dell'importo di lire cinquemila per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Detta sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

2. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante e dell'armatore della nave battente bandiera italiana, l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1;

b) a carico del comandante della nave battente bandiera estera, la segnalazione all'Autorità dello Stato di bandiera ».

6. 1. Turrone, Scalia, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero è istituito presso il Ministero dell'ambiente, senza aumento di organico né di spese complessive, il reparto ambientale marino (RAM) del corpo delle capitanerie di porto.

6. 2. Turrone, Scalia, Cento.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (*Sistema di comunicazioni per la sicurezza in mare*). – 1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comu-

nicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (*GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System*), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (*SOLAS '74*), ratificata e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313.

2. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 6-bis,

6. 01. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine di realizzare un adeguato e qualificato supporto tecnico al Ministero dell'ambiente, in materia di mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e marino-costieri, è istituita la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento.

2. In particolare, la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi dovrà fornire supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente a livello nazionale, comunitario ed internazionale, per il conseguimento di *standard* normativi, la promozione di tecnologie e la realizzazione di iniziative miranti alle migliori pratiche ambientali in campo marittimo, con particolare attenzione alla specificità del bacino mediterraneo.

3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. 02. Turrone, Scalia, Cento.

(A.C. 6874 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge, pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6874 – sezione 8)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6874, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi;

considerato che scopo principale delle disposizioni è quello di giungere alla effettiva riduzione dei rischi di inquinamento marittimo nel Mare Mediterraneo, a prescindere dalla nazionalità delle navi che lo solcano e che possono essere causa dei rischi stessi;

considerato che le uniche garanzie per la riduzione dei rischi di inquinamento sono rappresentate dall'incremento del numero delle navi cisterna a doppio scafo e dall'eliminazione in tempi brevi delle navi cisterna a scafo unico;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, nel caso in cui ciò sia consentito dalla disponibilità di fondi, che la concessione di contributi per la demolizione mirata alla costruzione di nuove navi cisterna ed alla loro successiva immatricolazione nei registri italiani possa essere estesa anche a società estere direttamente e totalmente controllate da imprese italiane sottoposte al regime della doppia imposizione fiscale, che procedano alla costruzione di navi le cui caratteristiche tecniche siano conformi a quelle previste dalla proposta di legge.

9/6874/1. Mammola.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2207 — MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE E DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA NONCHÉ DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CHE PRESTANO TESTIMONIANZA (APPROVATO DAL SENATO) (6909) ED ABBI- NATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 887-2213-3271-6765

(A.C. 6909 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

**MODIFICHE ALLE NORME PER LA PRO-
TEZIONE DI COLORO CHE COLLABO-
RANO CON LA GIUSTIZIA**

1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: « Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia ».

(A.C. 6909 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE**

1. L'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione). — 1.

Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini

del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terrorstico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi ».

(A.C. 6909 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: « *Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione* »;

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terrorstico-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.

2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma *2-sexies* rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.

2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione. »;

e) il comma 3 è abrogato.

(A.C. 6909 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 4.

1. L'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. - (*Proposta di ammissione*). — 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo.

2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici precedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

3. La proposta può essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è formulato d'intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2.

4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorché ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e del citato articolo 118-*bis* delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale.

5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreché ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonché notizie o informazioni dalle

autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.

7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.

8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni ».

(A.C. 6909 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: « *Assunzione degli impegni* »;

b) nel comma 1, le parole: « avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione » sono sostituite dalle seguenti: « avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione »;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare nè a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.

3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-bis.

3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2».

(A.C. 6909 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 6909 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«ART. 13. — (*Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori*). — 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e

modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale.

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in

cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività

lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. Le spese di assistenza legale sono liquidate dal giudice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto.

7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la

riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

9. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-*quater* ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare.

10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a